

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE

Art. 1 – Le Onorificenze Sportive

La Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) istituisce le Onorificenze Sportive denominate: “ **Lanterna** “, “ **Targa Vladimir Pacl** “, “ **Targa Alois Lantschner** “ allo scopo di premiare Società, Dirigenti, Atleti e Tecnici che, per l'attività svolta nell'ambito della Federazione, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

Le onorificenze hanno cadenza di assegnazione biennale e verranno consegnate in apposita cerimonia, stabilita dal Consiglio Federale.

Art. 2 – Conferimento delle Onorificenze

Il Consiglio Federale della FISO conferisce le Onorificenze Sportive su proposta dell'apposita Commissione per le Onorificenze, salvo i casi di cui ai successivi **art. 8.2, 10.3 e 13.4**.

Art. 3 – La Commissione Onorificenze

Il Consiglio Federale della FISO nomina la Commissione Onorificenze, che è composta da n. 1 Presidente, n. 1 Vice Presidente e n. 4 componenti, tra cui un rappresentante di Società, un Dirigente, un atleta e un tecnico. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Segretario della FISO.

I componenti della Commissione durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati. Decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale che li ha nominati.

La Commissione Onorificenze ha il compito di :

- emanare, secondo le indicazioni del Consiglio Federale, le disposizioni per le segnalazioni e le candidature per le Onorificenze;
- valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati – in conformità al presente regolamento – alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
- formulare al Consiglio Federale della FISO eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Federale della FISO.

Art. 4 – Requisiti

Gli insigniti delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.2 dello Statuto del CONI e successive modificazioni e sono tenuti all'osservanza dei doveri dei Tesserati sanciti dall'art.7 dello statuto della FISO e successive modificazioni:

Art. 5 – Concessione della “ Lanterna “

1. L'Onorificenza della “ Lanterna “ ha tre distinti gradi : d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa :
 - a) ai Tesserati (Dirigenti federali, Dirigenti delle Società affiliate, Giudici e Tecnici) che, attraverso un lungo periodo di attività dirigenziale, organizzativa o tecnica, hanno acquisito

particolari benemerenze in virtù di una eccezionale operosità in favore dello sport dell'Orientamento;

b) a personalità sportive estranee all'ambiente federale o Dirigenti di nazioni estere, anche in parziale deroga a quanto indicato all'**art. 4**.

3. La "Lanterna d'oro" compete di diritto alla scadenza naturale del mandato::

c) al Presidente della FISO;

d) ai Consiglieri Federali della FISO.

4. La "Lanterna d'argento" compete di diritto :

e) ai Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali della FISO in carica per almeno 8 anni, anche non consecutivi;

f) ai Presidenti dei Comitati Provinciali o Delegati Provinciali della FISO in carica per almeno 12 anni, anche non consecutivi.

5. La "Lanterna di bronzo" compete di diritto :

g) ai Presidenti dei Comitati Regionali o Delegati Regionali della FISO in carica per almeno 4 anni, anche non consecutivi;

h) ai Presidenti dei Comitati Provinciali o Delegati Provinciali in carica per almeno 8 anni, anche non consecutivi.

Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti tra i diversi livelli, salvo i casi previsti ai punti **2 b)** e **3**, ovvero per la fattispecie di cui al successivo **art. 8.2**.

Tra la concessione di un grado dell'Onorificenza e quello immediatamente superiore deve intercorrere un periodo di almeno quattro anni, salvo i casi previsti al punto **3** e all'**art. 8.2**.

Art. 6 – Ripetizione dell'Onorificenza

Ai soggetti di cui all'**art. 5** l'Onorificenza della "Lanterna" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art. 7 – Periodi di attività sportiva

1. Per conseguire l'Onorificenza è necessario che l'attività dedicata allo sport dell'Orientamento, di cui al precedente **art. 5** punto **2 a)**, sia almeno di :

- anni 25 per la "Lanterna d'oro";

- anni 18 per la "Lanterna d'argento";

- anni 10 per la "Lanterna di bronzo".

2. Al fine di porre in risalto l'attività prestata nei ruoli dirigenziali, giudicanti e Tecnici dalle donne, i periodi utili per la concessione alle stesse della Onorificenza nei tre diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria, rispettivamente a 20, 13 e 8 anni.

Art. 8 – Proposte assegnazioni

1. La Commissione Onorificenze può proporre annualmente l'assegnazione delle "Lanterne" nelle quantità massime di seguito specificate :

- "Lanterna d'oro" : n. 10

- "Lanterna d'argento" : n. 20

- “Lanterna di bronzo “ : n. 30
- 2. Il Consiglio Federale della FISO, su proposta del Presidente, può assegnare, con propria deliberazione diretta ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, “Lanterne “ dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.
- 3. La Commissione Onorificenze può sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni biennali di “Lanterne “ dei tre gradi.

Art. 9 – Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all’assegnatario un Diploma attestante l’avvenuta concessione con l’indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d’ordine e della motivazione della concessione.

Art. 10 – Concessione della “ Targa Vladimir Pacl “

1. L’Onorificenza può essere concessa alle Società che abbiano una anzianità di almeno 20 anni di affiliazione, che abbiano ininterrottamente svolto attività agonistica con partecipazione a Campionati federali, oltre che aver svolto intensa attività promozionale ed essere in attività al momento della proposta di concessione.
2. La Commissione Onorificenze può proporre annualmente l’assegnazione delle “ Targhe Vladimir Pacl “ nel numero massimo di 5.
3. Il Consiglio Federale della FISO su proposta del Presidente può assegnare, con propria deliberazione diretta ed eventualmente in aggiunta al contingente di cui sopra, “ Targhe Vladimir Pacl “ per particolare e straordinaria attività non prevista dal presente Regolamento.
4. La Commissione Onorificenze può sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di “ Targhe Vladimir Pacl “.
5. Le Società assegnatarie dell’Onorificenza potranno fregiarsi del riconoscimento sulla propria carta intestata.

Art. 11 – Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato alla Società assegnataria un Diploma attestante l’avvenuta concessione con l’indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d’ordine e della motivazione della concessione.

Art. 12 – Ripetizione dell’Onorificenza

L’Onorificenza della “ Targa Vladimir Pacl “ può essere concessa una sola volta.

Art. 13 – Concessione della “ Targa Alois Lantschner “

1. L’Onorificenza può essere concessa esclusivamente agli Atleti che, su designazione dei Competenti Organi Federali, abbiano partecipato effettivamente ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad almeno una manifestazione ufficiale della squadra nazionale assoluta.
2. L’Onorificenza può essere concessa altresì agli Atleti che abbiano vinto un titolo italiano assoluto.
3. La Commissione Onorificenze può proporre nel biennio interessato l’assegnazione delle “ Targhe Alois Lantschener “ nel numero massimo di 10.

4. Il Consiglio Federale della FISO su proposta del Presidente può assegnare, con propria deliberazione diretta ed eventualmente in aggiunta al contingente di cui sopra, “ Targhe Alois Lantschner “ per particolari e straordinari meriti non previsti dal presente Regolamento.
5. La Commissione Onorificenze può sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di “ Targhe Alois Lantschner “.

Art. 14 – Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciata all’Atleta assegnatario un Diploma attestante l’avvenuta concessione con l’indicazione del nome dell’Atleta, della motivazione della concessione, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d’ordine.

Art. 15 – Ripetizione dell’Onorificenza

L’Onorificenza della “ Targa Alois Lantschner “ può essere concessa una sola volta.

Art. 16 – Candidature

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della “ Lanterna “, per la “ Targa Vladimir Pacl “ e per la “ Targa Alois Lantschner “ sono inoltrate alla Commissione per le Onorificenze sulla base delle indicazioni del Consiglio Federale.
2. Gli Enti abilitati all’inoltro delle candidature per il conferimento delle Onorificenze sono i Comitati/Delegazioni regionali e i Comitati/Delegazioni provinciali della FISO.
3. Le proposte, formulate su apposito modulo, devono essere corredate da dati e valida documentazione e trasmesse con motivato parere del Presidente del Comitato o Delegato, che certifica il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 17 – Consegna delle Onorificenze

La consegna delle Onorificenze avviene, secondo le disposizioni emanate dalla FISO, nel corso di una apposita cerimonia, organizzata a livello centrale o periferico, alla quale sarà dato il più ampio risalto, preferibilmente in una medesima giornata indicata dalla FISO.

Art. 18 – Revoca Onorificenze

La concessione delle Onorificenze può essere revocata dal Consiglio Federale della FISO, su proposta motivata del Presidente, qualora intervengano fatti che determinano incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

Art. 19 – Scudetto

Le Società che hanno conquistato il titolo assoluto di Campione d’Italia di Società maschile e/o femminile sono autorizzate a fregiarsi dello scudetto tricolore per il periodo di detenzione del titolo.

Art. 20 – Stella d’Oro

Le Società che hanno conquistato il titolo di Campione d’Italia di Società assoluto maschile e/o femminile per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, sono autorizzate ad apporre sulla maglia sociale la “ Stella d’Oro “.